

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA

CAPITOLATO TECNICO

FORNITURA DI SISTEMA PER TERAPIA FUNZIONALE DEGLI ARTI SUPERIORI- DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, VIA S. PANSINI n. 5 – NAPOLI

- Art 1 - Oggetto dell'appalto**
- Art 2 - Disciplina dell'appalto**
- Art 3 - Modalità e tempi di fornitura**
- Art 4 - Caratteristiche tecnico-qualitative delle apparecchiature**
- Art 5 - Requisiti e specifiche delle apparecchiature**
- Art 6 - Valutazione dei rischi da interferenze**
- Art 7 - Corrispettivo della fornitura**
- Art 8 - Indisponibilità temporanea delle attrezzature**
- Art 9 - Controlli quali-quantitativi**
- Art 10 - Garanzia dei prodotti**
- Art 11 - Penali**
- Art 12 - Garanzia definitiva**
- Art 13 - Responsabile del progetto**
- Art 14 – Fatturazione e pagamenti**
- Art 15 - Risoluzione**
- Art 16 - Recesso**
- Art 17 - Divieto cessione del contratto e cessione dei crediti**
- Art 18 – Revisione prezzi e impegni dell'operatore economico**
- Art 19 - Elezione di domicilio**
- Art 20 - Foro competente**
- Art 21 - Spese contrattuali**

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la **fornitura di sistema per terapia funzionale degli arti superiori**, con le caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel documento denominato "Elaborato tecnico".

La spesa per la fornitura in oggetto trova copertura sul progetto "PNC0000007 - "FIT FOR MEDICAL ROBOTICS "- finanziato dal Piano Nazionale Complementare (PNC) – Decreto Direttoriale n. 931 del 6 giugno 2022 – Avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, Decreto di Concessione n. 001984 del 9 dicembre 2022, CUP B53C22006840001.

Le attrezzature oggetto del presente capitolato dovranno avere le caratteristiche identiche, simili o equivalenti a quelle riportate nell'allegato elaborato tecnico e dovranno comunque essere utilizzate nella valutazione e nel trattamento robotico delle strutture anatomiche del cingolo scapolare, della spalla e del gomito nei soggetti arruolati nel progetto specificato.

La fornitura è comprensiva del carico, del trasporto, dello scarico, dei servizi di facchinaggio e di quant'altro necessario a consentire l'esecuzione della fornitura in opera a regola d'arte negli ambienti di destinazione.

La fornitura *de qua* oggetto del presente Capitolato dovrà essere effettuata presso i locali, facenti parte del Complesso Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – via S. Pansini n. 5 di Napoli, che saranno individuati di concerto con il Direttore Esecutivo del Contratto, Dott. Salvatore Pasquino.

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

Dipartimento– Dipartimento di Sanità Pubblica

Ditta: si intende la Ditta risultata aggiudicataria della fornitura.

ART. 2

DISCIPLINA DELL'APPALTO

Il presente appalto è regolato:

- dalle disposizioni del presente Capitolato Tecnico;
- dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.Lgs. n. 36/2023;
- dalla normativa in materia di PNRR e PNC di cui al D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 12, al D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021 ed al D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023;
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo;
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il "Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti";
- dal vigente Codice di comportamento di Ateneo;
- delle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009;
- dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania";
- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile alla fornitura in oggetto.

ART. 3

MODALITA' E TEMPI DI FORNITURA

Le attrezzature oggetto della presente fornitura dovranno essere somministrate in esatta conformità all'ordinativo formale (**buono d'ordine**), con precisione e tempestività assolute.

Il Dipartimento comunicherà, prima della consegna, la tipologia di attrezzatura che intende ricevere.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile.

Pertanto, la Ditta è tenuta a consegnare l'attrezzatura e gli accessori ordinati, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

In deroga all'art. 1510 comma 2 del C.C. (..secondo cui salvo patto o uso contrario, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere..), la consegna si intende eseguita a rischio della Ditta e con assunzione delle spese a suo carico (in porto franco), scarico a terra della merce compreso, e dovrà essere effettuata **entro 7 giorni continuativi dalla ricezione del buono d'ordine, concordando con Il Direttore Esecutivo del Contratto l'orario della consegna**, presso i locali, facenti parte del Complesso Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – via S. Pansini n. 5 di Napoli, che saranno individuati di concerto con il Direttore Esecutivo del Contratto medesimo.

La consegna delle attrezzature, in ogni caso, è comprensiva dei materiali necessari all'imballaggio e trasporto senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento.

In caso di ritardi nella fornitura che comportino almeno tre contestazioni formali, il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere il contratto *"ipso facto et jure"*, con la conseguente attivazione delle proprie garanzie tra le quali l'incameramento dell'eventuale deposito cauzionale.

La merce dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto nel quale dovranno essere indicati:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero di riferimento dell'ordine.
- tutte le notizie previste dalle norme vigenti

Costituiscono motivi dello spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione.

In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente a mezzo PEC: dip.sanitapubblica@pec.unina.it la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:

- numero d'ordine emesso dal Dipartimento;
- descrizione del dispositivo
- periodo previsto di indisponibilità;
- causa dell'indisponibilità.

La Ditta dovrà, inoltre, concordare preventivamente con il Dipartimento l'eventuale apparecchiatura sostitutiva.

ART.4

CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE DELL'ATTREZZATURA

Le attrezzature offerte dovranno corrispondere a quanto di seguito precisato in termini di composizione e formulazione.

Le attrezzature oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

In particolare, dovranno possedere i seguenti requisiti generali:

- essere conformi a quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

In generale, i prodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- i prodotti con marchio CE devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;
- nell'eventualità di revoca o ritiro dal commercio a qualsiasi titolo, le attrezzature saranno ritirate estemporaneamente previo accordo con il Responsabile Unico del Progetto per accredito di pari valore o sostituzione;
- devono possibilmente appartenere ad un unico lotto di produzione e, comunque, sulla bolla di consegna deve essere indicato il numero di lotto/i;
- le attrezzature dovranno essere corredate delle necessarie informazioni fornite dal fabbricante per garantire un corretto e sicuro utilizzo;
- nel caso in cui, successivamente alla aggiudicazione, le apparecchiature aggiudicate non vengano più prodotte o distribuite, e/o siano stati introdotti in commercio nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento e di funzionalità o tecnicamente più innovativi, l'Impresa aggiudicataria dovrà proporre la sostituzione con detti dispositivi e sarà facoltà del Dipartimento, previa propria valutazione, di acquistare tali attrezzature sostitutive, alle stesse condizioni convenute in sede di trattativa ovvero rifiutarle, quando, secondo il proprio giudizio insindacabile, ritenga i prodotti in questione non perfettamente rispondenti alle proprie esigenze.

ART.5

REQUISITI E SPECIFICHE DELLE APPARECCHIATURE

Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono indicate nell'allegato "elaborato tecnico" che costituisce parte integrante del presente capitolato speciale. Per ciascuna apparecchiatura non è ammessa più di una proposta. Pertanto, eventuali proposte alternative non saranno prese in considerazione.

ART. 6

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

ART. 7

CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

Il prezzo di aggiudicazione è comprensivo di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato (trasporto, facchinaggio, imballaggio, scarico ed ogni altra spesa accessoria) con esclusione dell'Iva e prescindendo dal quantitativo ordinato.

Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l'assicurazione, il trasporto.

ART 8

INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DELLE ATTREZZATURE

In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di forza maggiore, la Ditta dovrà comunicare al Dipartimento la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini.

In particolare, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, verranno applicate le sanzioni previste al successivo art. 11.

ART 9

CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

La fornitura deve essere effettuata secondo i requisiti qualitativi previsti dal presente capitolato tecnico, e da tutte le norme di legge vigenti in materia.

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dal Dott. Salvatore Pasquino, nella qualità di Direttore Esecutivo del Contratto, e dal Prof. Giovanni Improta, nella qualità di Responsabile Tecnico.

Le attrezzature consegnate che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutate, non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa, e ciò nei casi in cui i prodotti palesassero difetti non rilevati all'atto della consegna.

Qualora all'atto del collaudo, i prodotti non dovessero essere rispondenti ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce alla Ditta che sarà tenuta a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dal Dipartimento;
- restituire la merce alla Ditta senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno;

- restituire la merce alla Ditta senza chiederne la sostituzione.

Agli affetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo. La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a suo rischio e dovrà essere ritirata senza indugio dalla stessa.

Gli imballaggi contenenti le attrezzature devono essere integri, senza alterazioni, in cartoni non lacerati o ammaccati, o in altro contenitore consentito dalla legislazione vigente.

Per le attrezzature che verranno restituite, le spese di spedizione saranno a totale carico della Ditta fornitrice.

La Ditta si impegna a fornire, salva diversa comunicazione e accettazione alle medesime condizioni contrattuali da parte del Dipartimento, l'attrezzatura conforme a quella in offerta come da schede tecniche presentate in sede di trattativa.

La Ditta, qualora il Dipartimento lo richiedesse, dovrà sostituire le attrezzature aggiudicate con altri di nuova fabbricazione, ferme restando le condizioni di trattativa, nel caso in cui la stessa ponga in commercio, durante il periodo contrattuale, nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura, i quali presentino migliori o uguali caratteristiche qualitative e quantitative.

ART. 10

GARANZIA DEI PRODOTTI

I prodotti usati per fabbricare la merce offerta e la merce medesima dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in Italia in materia, nonché alle Direttive CE.

La Ditta garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, fino al termine di scadenza indicato sulle singole confezioni.

La Ditta è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, sia dipendenti o da vizi di fabbricazione-confezionamento o da difetti dei materiali impiegati, sia quelli dipendenti da cattiva conservazione da parte della Ditta o da altri inconvenienti imputabili alla medesima.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o, qualora a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 9, le attrezzature fornite non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel capitolato tecnico, e/o a quanto offerto, la Ditta sarà obbligata a sostituirle gratuitamente entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'articolo 11 del presente capitolato, nonché la risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni.

In pendenza o in mancanza del ritiro, il prodotto rimarrà a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del Dipartimento, per eventuali degradamenti o deprezzamenti che la merce in giacenza potesse subire.

La Ditta si obbliga a segnalare tempestivamente per competenza al Dipartimento di Sanità Pubblica tutte le disposizioni ministeriali o altre disposizioni relative ai prodotti offerti.

ART 11

PENALI

In caso di ingiustificato ritardo nell'esecuzione della fornitura delle apparecchiature da parte del fornitore, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo. La penale giornaliera è pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dall'Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione d'irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'amministrazione.

ART 12

GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, il fornitore dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 53 comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pari al 5% dell'importo contrattuale.

Il Dipartimento ha facoltà di chiedere all'impresa affidataria la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione potrà escutere la garanzia anche nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

ART 13

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente appalto, come individuate dal vigente quadro normativo, sono espletate dal Responsabile Unico del Progetto, nella persona del Prof. Carlo Ruosi, Professore Ordinario di Medicina fisica e riabilitativa, in servizio presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, il quale si avvarrà del supporto del Dott. Salvatore Pasquino, in qualità di Direttore Esecutivo del Contratto, e del Prof. Giovanni Improta, in qualità di Responsabile Tecnico.

ART 14

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario:

- a) dovrà emettere fattura elettronica posticipata, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto, il CIG e il CUP;
- b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura di Ateneo provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti, solo dopo aver ricevuto il documento di trasporto attestante la correttezza e conformità della consegna delle piattaforme e del materiale di consumo;
- c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le attrezzature ammesse al pagamento saranno quelle accertate all'atto delle consegne presso i locali concordati.

Le fatture per la loro liquidabilità devono essere conformi a quanto previsto nei relativi buoni d'ordine. In particolare, devono:

- a) riportare gli estremi del relativo buono d'ordine;
- b) essere corredate da copia del relativo buono d'ordine e del relativo documento di trasporto;

c) riferirsi al solo buono d'ordine per il quale la fornitura è stata richiesta.

Non sono ammesse fatture cumulative per forniture riferentesi a differenti buoni d'ordine.

L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

I suddetti pagamenti in favore del fornitore saranno effettuati solo a seguito della effettiva disponibilità degli accrediti da parte dell'Ente finanziatore e quindi saranno subordinati ai suddetti accrediti. Pertanto, ai fini del calcolo del tempo per la decorrenza di eventuali interessi per ritardato pagamento, dovuto a temporaneo esaurimento della provvista finanziaria di cui sopra, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di richiesta all'Ente erogatore del finanziamento e la ricezione del relativo accreditamento.

In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

ART. 15

RISOLUZIONE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 11 del presente capitolato;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
- e) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- f) annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
- g) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- h) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
- i) nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l) sussistenza di una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- m) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione della fornitura.

Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall'art. 3 del presente capitolato;
- violazione delle norme sulla garanzia sulle piattaforme e sui prodotti di consumo;
- violazione delle norme sul PNRR/PNC.

In tutte le ipotesi predette, l'Università procederà ad incamerare l'intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 16 RECESSO

Trova applicazione l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 17 DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 18 REVISIONE PREZZI E IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Si applicano, ove sussistano le condizioni, gli artt. 60 e 102 del D.Lgs. n. 36/2023

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.L.77/2021, convertito con legge 108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, producono, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.L. 76/2021, convertito con legge 108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, sono tenuti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, nonché della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è tenuto altresì a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere ed alla consigliera regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47 comma 6 del D.L. 76/2021 convertito con legge 108/2021 nonché l'impossibilità di partecipare, in forma singola/associata, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti ad investimenti finanziati con risorse a valere su PNRR/PNC.

Ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis del D.L. 77/2021, convertito con legge 108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti, sono tenuti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 68/99 ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico degli operatori medesimi nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è tenuto altresì a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere ed alla consigliera regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47 comma 6 del D.L. 76/2021 convertito con legge 108/2021. Ai sensi dell'art. 17 della l. 68/99, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara, sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

ART. 19
ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione Universitaria potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

ART. 20
FORO COMPETENTE

Foro competente, per eventuali controversie, è in via esclusiva, quello di Napoli, nel cui Comune vi è la sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La legge applicabile in caso di eventuali controversie è la legge italiana.

ART. 21
SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto cedono a carico dell'Appaltatore.